

Il Rilascio

Il passaporto ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. **Consulta il sito di Agenda passaporto <https://www.passaportonline.poliziadistato.it> Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia**

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:

- Minori di anni 12;
- Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà);
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l'iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagine del passaporto per i [minori](#).

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .

NOTA BENE Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. [Leggi circolare](#)

La [domanda](#) (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla [legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6](#) (nell'articolo sono citati anche gli Ispettorati di Frontiera che però non esistono più)

- la Questura
- l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri

Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza

N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poichè deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino.

La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:

- un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)
- 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) [Esempi foto](#)
- 1 **contrassegno telematico** di €40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l'interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici: [Ulteriori chiarimenti ed esempi](#).

Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido per i Paesi U.E.

N.B. Resta però invariata l'esenzione dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa, negli anni successivi al rilascio, nel caso di utilizzo del documento nei Paesi U.E. Per chiarimenti è disponibile la circolare esplicativa.

- La ricevuta di **pagamento** di €42.50 per il passaporto ordinario. [Leggi circolare](#) Il **versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.** La **causale** è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
- Per il rilascio di **nuovo passaporto**, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione **deve essere consegnato il vecchio passaporto.**
- Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
- Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.

Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori

Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. Non importa se coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L'altro genitore deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente **firmata in originale** con una dichiarazione scritta di [assenso](#) all'espatrio **firmata in originale** (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.